

# **REGOLAMENTO**

## ***AVIS Provinciale Frosinone***

### ***Art. 1***

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

L'Avis Provinciale Frosinone, che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 23 marzo 2005, ha la propria sede in Frosinone – Piazza Martiri di Valle Rotonda n. 10 (cap 03100).

Tutti gli organi hanno sede presso gli Uffici dell'Avis Provinciale di Frosinone.

### ***Art. 2***

#### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Provinciale degli Associati, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata, dalle rispettive Avis Comunali o equiparate sott'ordinate, non oltre giorni 10 precedenti all'Assemblea Ordinaria annuale.

Tale documentazione, da inviare all'Avis Provinciale Frosinone non oltre il giorno **28 febbraio**, consiste in:

- 1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
- 2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
- 3) Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
- 4) Dichiarazione di conformità dell'avvenuta Assemblea Comunale, da parte del delegato dell'Esecutivo Provinciale;
- 5) Copia del verbale dell'Assemblea Comunale o equiparata, sott'ordinata, con relativi allegati.

Si evidenzia naturalmente che le Avis inadempienti alla presentazione di tutta la documentazione richiesta e necessaria non hanno diritto alla partecipazione dell'Assemblea Provinciale.

Qualora il Presidente della Comunale venga ritenuto inadempiente verrà sostituito da una Assemblea Straordinaria convocata dal Vice Presidente della Comunale stessa o dal Presidente Provinciale.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Comunale o equiparata di appartenenza.

Ogni Presidente delle Avis Associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche all'Assemblea Provinciale degli Associati.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Provinciale degli Associati dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

### ***Art. 3***

#### **QUOTE SOCIALI**

Le modalità di versamento delle quote sociali annuali all'Avis Provinciale sovraordinata sono stabilite dall'Assemblea degli Associati, mediante apposita delibera.

Al momento della presentazione della documentazione da fornire all'Avis Provinciale le quote sociali devono già essere state regolarmente assolte.

### ***Art. 4***

#### **L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI**

La sede dell'Assemblea Provinciale annuale degli Associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Provinciale è fatta con avviso inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica – al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale o posta elettronica, per il tramite dell'Avis Comunale.

Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Provinciale di riferimento.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

#### **Art. 5**

##### **SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci preventivi, gestisce i rapporti bancari e/o postali secondo le modalità indicate statutariamente.

#### **Art.6**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza o Comitato Esecutivo, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Provinciale ed al Presidente.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo Provinciale ed al Presidente, e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Il Presidente o suo delegato è convocato al Comitato Esecutivo ed al Consiglio Direttivo quando sono in discussione delibere amministrative.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

#### ***Art. 7***

#### **COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONE E COMPETENZE**

In assenza di un Collegio Provinciale dei Probiviri, eventuali ricorsi nei confronti del Collegio medesimo saranno inoltrati per competenza al Collegio dei Probiviri Regionale.

#### ***Art. 8***

#### **NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

L'Avis Provinciale Frosinone deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Presidente e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

In mancanza di uno dei due la firma congiunta è assegnata ad altro consigliere con delibera del Comitato Esecutivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Esecutivo Provinciale è tenuto – per il tramite del Presidente - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

## **Art. 9**

### **CARICHE**

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri, deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimento che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche associative distinte.

## **Art. 10**

### **CONSIGLIO PROVINCIALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

Ogni Avis Comunale ed equiparata provvede nella propria assemblea degli associati ad eleggere i candidati al Consiglio Direttivo Provinciale, proporzionalmente al numero dei soci, nella seguente modalità:

da 1 a 300 soci => **1° candidato**

da 301 a 500 soci => **2° candidato**

da 501 a 1000 soci => **3° candidato**

e così via a scaglioni di 500 soci per un numero massimo di **n. 5 candidati** per ogni Comunale.

I candidati verranno votati su lista unica predisposta in ordine alfabetico con a fianco indicata l'Avis di appartenenza; dalla quale votazione verranno considerati eletti i soci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a ricoprire tutti i seggi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, per la realizzazione del proprio programma, si può strutturare in aree dipartimentali che vengono definite con apposita delibera.

### ***Art. 11***

#### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto concerne – rispettivamente i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell'Associazione, le benemerienze associative, gli organi, la costituzione e l'adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

E' nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis Provinciale.

**SEZIONE INTEGRATIVA**  
**MODALITA' DI VOTO – NORME ELETTORALI E**  
**PROCEDURE CONNESSE**

**Art. 12– Norme generali**

1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni contenute nella presente Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell'AVIS nella seduta dell'11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

2. La Sezione Integrativa, all'atto dell'approvazione, diventa parte integrante del Regolamento Provinciale di Frosinone.

**Art. 13 - Data e indizione delle elezioni**

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.

**Art. 14 – Elettorato attivo**

1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 4 e del co. 2 dell'art. 6 dello Stat. Naz. - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

## **Art. 15 – Elettorato passivo**

1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis Provinciali o equiparate, delle Avis Regionali o equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale o equiparata e/o per l'Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l'Assemblea Regionale o equiparata e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.
2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di base, dell'Avis Comunale o equiparata, dell'Avis Provinciale o equiparata, dell'Avis di coordinamento intermedio, dell'Avis Regionale o equiparata, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale. Regolamento AVIS Nazionale pag. 14/21
3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.
5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.



6. Ulteriori proposte di candidatura non possono essere effettuate in sede di Assemblea.

7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.

### **Art. 16 – Valutazione delle candidature**

1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento.

2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

3. Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea dell'Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ad un quinto dei componenti dell'organo da eleggere.

4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

### **Art. 17 – Competenze della Commissione Verifica Poteri nella fase antecedente allo svolgimento della seduta assembleare**

1. A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali –

alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Generale degli Associati, dal co. 6 dell'art. 6 del presente Regolamento.

**2.** La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.

**3.** E' cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.

**4.** Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.

**5.** La Segreteria Provinciale provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.

**6.** È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Provinciale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

**7.** La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all'apertura dei lavori assembleari.

**8.** In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

**9.** L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.

### **Art. 18 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali**

**1.** La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni regolamentari dell'Avis Provinciale.

**2.** Nelle Avis di base e nelle Avis Comunali o equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

**3.** Nelle Avis Provinciali o equiparate l'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.

**4.** Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva l'Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Honts, in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.

**5.** Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l'assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.

**6.** In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.

**7.** In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

**8.** Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

### **Art. 19 – Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese**

**1.** Come da Regolamento Nazionale.

### **Art. 20 – Il Comitato Elettorale**

**1.** Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

**2.** I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

**3.** Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti: Regolamento AVIS Nazionale pag. 19/21

a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 24;

b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee di base ed in quelle delle Avis Comunali o equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;

c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

- d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
- e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
- f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- h) procede allo spoglio delle schede;
- i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

**4.** Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.

**5.** Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.

## **Art. 21 – Votazioni**

**1.** L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:

- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;

b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;

d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

2. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.

## **Art. 22 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni**

1. Come da Regolamento Nazionale.

## **Art. 23 – Norma transitoria**

1. Le norme contenute nella presente Sezione Integrativa entrano in vigore dalla data di approvazione della Sezione stessa, ossia dal.....

Il Presente Regolamento si compone di nr.     pagine

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria del....